

COMUNE DI MORTARA
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI.**

SOMMARIO

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa annuale.
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento.
- Art. 3 – Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
- Art. 4 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.
- Art. 5 – Gettito complessivo della tassa annuale.
- Art. 6 – Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione.
- Art. 7 – Modalità di applicazione della tassa.
- Art. 8 – Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni.

CAPO II CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE.

- Art. 9 – Definizioni.
- Art.10 – Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica.
- Art.11 – Modalità di ridefinizione delle classi contribuenza.
- Art.12 – Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza.

CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE RIFIUTI.

- Art.13 – Classi di contribuenza.

CAPO IV TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA.

- Art.14 – Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree.
- Art.15 – Locali ed aree tassabili con superficie ridotta.
- Art.16 – Casi di riduzione delle tariffe unitarie.

CAPO V AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art.17 – Agevolazioni speciali.
- Art.18 – Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi.

CAPO VI DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- Art.19 – Tassa giornaliera di smaltimento.

CAPO VII
PROCEDURE E SANZIONI

Art.20 – Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione.

Art.21 – Accertamento, riscossione e contenzioso.

Art.22 – Mezzi di controllo.

Art.23 – Sanzioni.

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.24 – Disposizioni finali e transitorie.

CAPO I

NORME GENERALI

ART.1

Istituzione della tassa annuale

1 – Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati a rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

ART.2

Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1 – Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla Legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) – la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b) – la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie dei locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c) – l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individualizzazione delle fattispecie agevolazioni.

ART.3

Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

1 – Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 24/05/1995 ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/09/1982 n.195 e in conformità dell'art.59 del D.Lgs 507/1993. ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, contenitori, frequenza della raccolta, ecc).

ART.4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. Il comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
3. Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nell'unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. In presenza di parti comuni del condominio tassabili ai sensi dell'art.14 del presente Regolamento in caso che i singoli condomini non prevedano alla denuncia di cui all'art. 70 del D.Lgs 507/1993 la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupati o detentori degli alloggi:
 - a. Aumento del 5% agli alloggi in edifici sino a 4 condomini;
 - b. Aumento del 3% agli alloggi in edifici sino a 8 condomini;
 - c. Aumento del 2% agli alloggi in edifici oltre a 8 condomini;

ART.5

Gettito complessivo della tassa annuale

1 – Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art.61 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art.61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

2 – Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.

ART.6

Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1 – la tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2 – L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivi Capo II.

3 – Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4 – La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadro.

ART.7

Modalità di applicazione della tassa

- 1) La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa e nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art.8 D.P.R. 915/1092).
Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.
- 2) Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa (con arrotondamento alle 10 lire) se la suddetta distanza supera 500 mt.
- 3) Previa formale e motivata diffida dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali servizio attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insufficienza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto nei seguenti termini:
 - a) Del 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficienti dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
 - b) Del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

Le riduzioni di cui al seguente comma, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

ART.8

Criteri per le riduzioni e le agevolazioni

1-Riduzioni tariffarie – sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

- a) Alla minore produzione dei rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti i locali ed aree tassabili nel caso di famiglie composte da un solo occupante;
- b) All'uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;
- c) All'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero.

2- Riduzioni delle superfici:

- a) Per aree scoperte operative, intendendosi per tali superfici esterne adibite ad uso o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese

nelle classi di contribuenza di cui al presente Regolamento, si applica la riduzione prevista dall'art.66 comma 1 del D.Lgs 15/1193 n. 507;

- b) Per le aree accessorie e pertinenziali, con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole a servizio di ornamento di locali ed aree tassabili.

3 – Criteri per le agevolazioni – nelle applicazioni delle agevolazioni si fa riferimento:

- a) Motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in grave disagio sociale ed economico;
- b) Riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni od enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta.

4 – Criteri per le esclusioni – sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

CAPO II

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

ART.9

Definizioni

1 – Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

- a) Coefficiente di produttività specifica:

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

- b) Coefficiente medio di produttività specifica:

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto fra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

- c) Indice di produttività specifica:

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o per gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

- d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso fra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del

costo del servizio stabilito annualmente dal consiglio comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto dalla tassa R.S.U.

e) Tariffa media convenzionale:

Per tariffa media convenzionale T_m si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale S_t dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$T_m = C/S_t$$

f) Coefficiente di qualità:

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra (0,8 ed 1,2), da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tener conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, calorifico, tenore di frazione, organica, pezzatura media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2 – Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe al coefficiente K , si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

ART.10

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica.

1 – la formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2 – per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3 – ciascuna delle n . classi di contribuenza così individuate è caratterizzata:

- a. Da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_n , costituito dalla media ponderale riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
- b. Da un rapporto valore dell'indice di produttività specifica I_n , dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica q_n e coefficiente medio di produttività specifica q_m .
- c. Da un rapporto valore K_n del coefficiente di qualità K .

ART.12

Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza.

1 – Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo Capo V del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in L/mq, per ciascuna delle n.classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n I_n T_m$$

con arrotondamento alle 10 lire.

2 – Ai fini della previsione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a. Rideterminazione annuale della tariffa media T_m sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
- b. Ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art.10 con eventuale conseguente riscomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
- c. Revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenziano la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE RIFIUTI.

ART.13

Classi di contribuenza

1 – Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi, nei termini stabiliti dall'art.79 comma 2 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507, sulla base dei criteri di cui al precedente Capo II del presente Regolamento, si applicano le sottoindicate classi, esse pure per altro determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti, definite con riferimento a quanto deliberato con il precedente Regolamento:

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI (Allegato A)

1 – Le classi e le tariffe vigenti sono stabilite nell'allegato A che forma parte integrante del presente Regolamento.

2 – Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibito e per quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla Legge e dal presente Regolamento.

3 – Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

CAPO IV

TASSABILITA' E MODALITA' DI VERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA.

ART.14

Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree

1 – Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualunque uso adibiti fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.

2 – Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art.62 del D.Lgs 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obbiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:

- a. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b. Ripostigli, stenditori, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con superficie non superiore a mt. 1,50;
- c. Le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile, ad eccezione delle aree cortilizie per le parti adibite a giardino o a parco;
- d. Balconi e terrazze scoperte;
- e. La parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti per l'attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- f. Unità immobiliari pive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
- g. Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- h. Locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- i. Porticati, chiostrì, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
- j. Edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività di culto (cori, cantorie, sacrestie e simili).

3 - Per eventuali situazioni non completate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

4 – Fermo restando quanto disposto dal successo dell'art.15, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per

destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità delle superfici ove si formino rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal Regolamento del servizio smaltimento rifiuti.

ART.15

Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1 – Ai fini della tassazione delle superfici in misura ridotta le aree sono così calcolate:

- a. Sono computate al 50% le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite;
- b. Sono computate al 25% le superfici esterne costituenti accessorio e/o pertinenza di locali ed aree assoggettate alla tassa.

2 – In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi sono individuate le categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ART.16

Casi di riduzione delle tariffe unitarie

1 – la tariffa unitaria dalla tassa è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:

- a. Abitazione con unico occupante;
- b. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;
- c. Locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d. Nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), richiama o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
- e. Nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

2 – Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno connesse a manda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art.66 commi 5 e 6 del D.Lgs 507/1993.

CAPO V

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART.17

Agevolazioni speciali

1 – In applicazione dell'art.67 del D.Lgs 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- a. Esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dall'Assessorato ai Servizi Sociali;
- b. Esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di altro rilievo sociale o storico –culturale e per le quali il Comune si assume le spese di gestione ed eroga contributi.

2 – L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto. Il Comune può in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di una nuova domanda fino a che persistono le successive richieste.

Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni del D.Lgs n.507/1993.

3 – Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART.18

Riduzione tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi.

1 – Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

- a. Nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;
- b. A favore dell'attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico esercizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in gradi di sottrarli al

conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%.

2 – Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) e b) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 30% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

3 – Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulti inserita l'attività di cui trattasi.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART.19

Tassa giornaliera di smaltimento

1 – per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs n.507/1993. e' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2 – La tariffa per metro quadro di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata in giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree).

3 – L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare anche contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione e con il modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art.50 del D.Lgs 15/11/1993 n.507.

4 – In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

5 – il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

6 – Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportano notevole afflusso di pubblico

nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

CAPO VII

PROCEDURE E SANZIONI

ART.20

Denuncie di occupazione e detenzione, di variazione e di cessazione

1 – I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art.70 del citato Decreto Legislativo.

2 – L'obbligazione tributaria decorre dal primo del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3 – La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque possano influire sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4 - in caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

5 – Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

ART.21

Accertamento, riscossione e contenzioso

1 – L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.Lgs 507/1993.

2 – La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3 – Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs 31/12/1992 n. 546, è disciplinato dall'art.63 del D.P.R. 28/01/1998 n. 43 e dall'art.20 del D.P.R. 26/10/1972 n. 638 e successive modificazioni.

ART.22

Mezzi di controllo

1 – Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura o destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del medesimo Decreto Legislativo.

2 – Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART.23

Sanzioni

1 – Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art.76 del D.Lgs 507/1993.

2 – Per l'omessa, inattesa o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art.63 comma 4 del D.Lgs 507/1993, nonché le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000.

3 – Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, si osservano le norme contenute nella Legge 24/11/1981 n. 689.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.24

Disposizioni finali e transitorie

1 – Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

La vigenza delle norme di cui all'art. 14, comma 2, lettere a) e c) ed art.16, decorrono dall'01/01/1996.

ALLEGATO A

CLASSI E TARIFFE VIGENTI

CATEGORIA	DENOMINAZIONE	L.
1	<i>Abitazioni private</i>	1.841
2	<i>Rimesse, autorimesse, cantine, depositi</i>	626
3	<i>Collegi, convitti, scuole, collettività</i>	1.841
4	<i>Uffici, gabinetti professionali, banche, assicurazioni ed equivalenti</i>	6.110
5	<i>Ritrovi pubblici</i>	4.896
6	<i>Ristoranti, trattorie, bar, sale da ballo, birrerie, ecc</i>	9.026
7	<i>Negozi e depositi alimentari</i>	9.026
8	<i>Negozi e depositi non alimentari</i>	4.896
9	<i>Opifici artigianali</i>	1.841
10	<i>Opifici industriali</i>	2.516
11	<i>Aree e banchi vendita all'aperto di generi alimentari</i>	9.026
12	<i>Aree e banchi vendita all'aperto di generi non alimentari</i>	4.896
13	<i>Aree scoperte adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristorante, ecc)</i>	9.026
14	<i>Aree dei campeggi, distributori carburanti posteggi</i>	626
15	<i>Altre aree scoperte ad uso privato</i>	

